

## LE IMPRESE SOCIALI.

*Dato che il capitalismo è un sistema incompleto,  
bisogna integrarlo introducendo un nuovo tipo d'impresa,  
che tenga nel giusto conto la natura multidimensionale degli esseri umani.*  
Muhammad Yunus

L'art. 40 del Codice del Terzo settore (CTS, emanato con d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117) contiene un rinvio alle leggi speciali in materia di **imprese sociali**, le quali fanno parte degli Enti del Terzo settore (ETS) e accedono ad un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex art. 46, co. 1, lett. d CTS ed art. 3, co. 1, lett. d D.M. 106/2020.

### 1. Nascita ed evoluzione dell'impresa sociale.

Il concetto di "impresa sociale" nasce in Italia sul finire degli anni '80 del secolo scorso, quando emerge una terza via distinta dalle organizzazioni senza scopo di lucro, protese alla promozione dei diritti, e dalle imprese lucrative: si tratta di alcune iniziative private, spesso avviate e gestite da volontari, impegnate direttamente nella produzione di servizi sociali e in attività produttive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In mancanza di una forma giuridica ad hoc, si predilige la soluzione delle cooperative, istituto di rango costituzionale: *"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"* (art. 45, co. 1 Cost.). Attualmente, la disciplina civilistica delle cooperative è contenuta negli artt. da 2511 a 2545-octiesdecies c.c.

Con la l. 8 novembre 1991, n. 381 è stata data compiuta disciplina alle **cooperative sociali** e ai loro **consorzi**, valevole ancora oggi in virtù dell'espresso rinvio da parte dell'art. 40, co. 2 CTS.

Nell'ultimo decennio del XX secolo, il concetto di impresa sociale si afferma a livello globale e aumenta a dismisura il proprio campo di applicazione. Si considera "impresa sociale" qualunque soggetto giuridico privato e autonomo dalla Pubblica Amministrazione (P.A.) che, pur svolgendo attività produttive secondo criteri imprenditoriali, persegue una esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di una intera comunità o di soggetti svantaggiati. L'impresa sociale esclude la ricerca del massimo profitto in capo a coloro che apportano il capitale di rischio ed è piuttosto tesa alla ricerca dell'equilibrio tra una giusta remunerazione di almeno una parte dei fattori produttivi e le possibili ricadute a vantaggio di coloro che utilizzano i beni o i servizi prodotti. Tale forma di impresa può coinvolgere nella proprietà e nella gestione più tipologie di *stakeholder* (dai volontari ai finanziatori), mantiene forti legami con la comunità territoriale in cui opera e trae le risorse di cui ha bisogno da una pluralità di fonti: dalla P.A. quando i servizi hanno una natura meritoria riconosciuta, dalle donazioni di denaro e di lavoro, ma anche dal mercato e dalla domanda privata.

A fronte di questo espandersi del fenomeno, il legislatore italiano abbandona la strada della creazione di nuovi istituti giuridici ad hoc, preferendo piuttosto individuare alcune caratteristiche strutturali e di *mission* delle imprese sociali potenzialmente applicabili a qualsiasi forma giuridica privata, anche di tipo capitalistico.

Con questo spirito viene emanato il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, il quale ammetteva a ricevere la qualifica di **impresa sociale** *“tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”* (art. 1, co. 1 d.lgs. cit.) purché rispettassero i requisiti dei successivi artt. 2 (*Utilità sociale*), 3 (*Assenza dello scopo di lucro*) e 4 (*Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi*)<sup>1</sup>.

Il d.lgs. 155/2006 risulta ad oggi abrogato e la nuova disciplina delle imprese sociali è contenuta nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, emanato in virtù della delega di cui alla legge sulla riforma del Terzo settore, cui rinvia l'art. 40, co. 1 CTS.

## 2. Le cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1 l. 381/1991, le cooperative sociali si dividono in 2+1 tipologie, a seconda della modalità prescelta per raggiungere il loro scopo precipuo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

- Le cooperative **di tipo A** si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi<sup>2</sup>, incluse le attività di cui all'art. 2, co. 1, lett. *a, b, c, d, l, p* d.lgs. 112/2017;
- Le cooperative **di tipo B** mirano all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate<sup>3</sup> attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle precedenti, come le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- Le cooperative **miste** che lavorano in entrambi i campi (come riconosciute dalla circolare Ministero del Lavoro n. 153/1996).

Le cooperative sociali devono essere a mutualità prevalente (art. 3, co. 1 l. cit., il quale rinvia all'art. 26 d.lgs.C.p.S. n. 1577/1947).

---

<sup>1</sup> Per le considerazioni di questo paragrafo si è profondamente debitori di C. Borzaga, *L'impresa sociale*, in [www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2010/04/Definizione\\_impresa-sociale.pdf](http://www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2010/04/Definizione_impresa-sociale.pdf).

<sup>2</sup> Si intende: per servizi sociali, i centri di aggregazione giovanile, case famiglia, centri di accoglienza, progetti di reinserimento sociale, centri anti violenza, ecc.; per servizi sanitari, i centri che forniscono assistenza domiciliare ad anziani e disabili, gestiscono centri di salute mentale, ecc.; per servizi educativi, l'animazione di strada, centri educativi per minori a rischio, attività ludiche, servizi educativi a sostegno dei genitori, asili nido, ecc. (fonte: [www.uidu.org/stories/8692-cosa-sono-le-cooperative-sociali](http://www.uidu.org/stories/8692-cosa-sono-le-cooperative-sociali)).

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 4, co. 1 l. 381/1991, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ex art. 21 l. ord. penit. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 d.lgs.C.p.S. n. 1577/1947.

A differenza di altri tipi di cooperative, quelle sociali possono avere anche soci volontari fino ad un massimo della metà dei soci lavoratori (art. 2 l. cit.); se sono di tipo B devono avere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati che, se possibile in virtù delle personali condizioni, devono essere associati (art. 4 l. cit.). Possono essere ammesse come soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (art. 11 l. cit.).

L'art. 8 l. cit. disciplina i **consorzi** costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. A detti enti si applicano ad oggi le norme del Codice civile, della l. 381/1991 e, in via residuale, del d.lgs. 112/2017 in materia di imprese (art. 1, co. 4 d.lgs. 112/2017).

### **3. Le imprese sociali, dopo la riforma del Terzo settore.**

Con il già ricordato d.lgs. 112/2017, la riforma del Terzo settore ha riscritto la normativa in materia di imprese sociali.

Possono acquisire la qualifica di **impresa sociale** tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V c.c., che, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 112/2017, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale (scelta tra le 22 lettere dell'art. 2 d.lgs. cit.)<sup>4</sup>, senza scopo di lucro (cfr. art. 3 d.lgs. cit.) e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (art. 1, co. 1 d.lgs. cit.).

La denominazione di "impresa sociale" è obbligatoria per questi Enti e ad essi riservato (art. 6 d.lgs. cit.).

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società unipersonali, le PP.AA., nonché gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati (art. 1, co. 2 d.lgs. cit.); la normativa sulle imprese sociali non si applica alle fondazioni bancarie (successivo comma 7).

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti la normativa sull'impresa sociale si applica limitatamente allo svolgimento delle attività ex art. 2 d.lgs. cit., a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca la normativa stessa. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un

---

<sup>4</sup> Si intende svolta in via principale l'attività d'impresa d'interesse generale per cui i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi (art. 2, co. 3 d.lgs. 112/2017). Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, nonché persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. (successivo comma 4).

patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili ex art. 9 d.lgs. cit. (art. 1, co. 3 d.lgs. cit.).

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del **registro delle imprese** soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 11, co. 3 CTS).

Alle imprese sociali si applicano in prima battuta le norme del d.lgs. 112/2017 e, a seguire, le norme del CTS, del Codice civile e della forma associativa prescelta dall'Ente (art. 1, co. 5 d.lgs. cit.).

#### **4. Agevolazioni fiscali per gli investitori delle imprese sociali.**

Sono previste delle agevolazioni per coloro che dopo il 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 112/2017) investono nel capitale sociale di una o più società di capitali o cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

Le persone fisiche possono detrarre il 30% della somma in tal modo investita dall'IRPEF. L'investimento annuo non può superare Euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l'integrale restituzione degli incentivi fiscali goduti, maggiorati degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale. Se l'imposta lorda annua che il soggetto erogatore deve versare è inferiore alla detrazione spettante, la parte restante di questa può essere utilizzata negli anni di imposta successivi, ma non oltre il terzo (art. 18, co. 3 d.lgs. 112/2017).

I soggetti passivi IRES che investono dopo il 20 luglio 2017 nel capitale sociale di queste imprese sociali che hanno acquisito tale qualifica da non più di cinque anni possono dedurre dall'imponibile IRES il 30% della somma investita. L'investimento annuo deducibile non può superare Euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l'integrale restituzione dell'agevolazione fiscale goduta maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale (art. 18, co. 4 d.lgs. cit.)<sup>5</sup>.

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)

Malo, 11 maggio 2021

---

<sup>5</sup> Per le considerazioni di questo paragrafo, cfr. [www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13334-gli-incentivi-per-chi-investe-nelle-imprese-sociali.html](http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13334-gli-incentivi-per-chi-investe-nelle-imprese-sociali.html).